

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020
310/2020/R/GAS

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2020-2025. RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NELLA RQDG APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 569/2019/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1122^a riunione del 4 agosto 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 569/2019/R/GAS (di seguito: RQDG).

CONSIDERATO CHE:

- sono stati riscontrati errori materiali nella RQDG:
 - a. all’articolo 1 e al comma 72.4, si fa riferimento all’Autorità per l’energia elettrica e il gas anziché all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - b. al comma 5.1, si fa riferimento alle condotte di rete in alta e media pressione anziché a quelle in bassa pressione;
 - c. al comma 8.1, la lunghezza al denominatore della formula utilizzata per calcolare il numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata, si fa riferimento alle lunghezze della rete in AP/MP e in BP in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento anziché alle lunghezze della rete in AP/MP e in BP sottoposte a ispezione nell’anno di riferimento;
 - d. al comma 14.1, lettera d) si fa riferimento agli impianti di distribuzione di utenza anziché agli impianti di derivazione di utenza;

- e. al comma 15.3, viene richiamato l'articolo 9 anziché l'articolo 11;
- f. al comma 26.2, viene richiamato l'articolo 26 anziché l'articolo 25;
- g. al comma 36.2, lettera c) viene richiamato il comma 31.3 anziché il comma 41.3;
- h. al comma 36.2 lettera i), alinea (ii) e al comma 38.2, lettera f), alinea (ii) non è indicato che per tratti di condotte di lunghezza limitata (≤ 12 metri) ai quali non viene applicata la protezione catodica in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE si intendono i tratti di condotte interrato;
- i. al comma 36.2 lettera i), alinea (ix) non è stata riportata la dicitura "materiale" dopo la parola "altro";
- j. al comma 36.2, è stato riscontrato un errore nella sequenza dell'elenco alfabetico;
- k. al comma 42.5, nella formula utilizzata per il calcolo del tasso annuo di miglioramento (α_j) è riportato il termine " $T_{j,t}$ " anziché il numero "1" e il segno "x" anziché il segno "-".

RITENUTO NECESSARIO:

- procedere alle rettifiche di errori materiali riscontrati nella RQDG, come sopra individuati

DELIBERA

1. di rettificare i seguenti errori materiali della RQDG:
 - a. all'articolo 1 e al comma 72.4, le parole "per l'energia elettrica e il gas" sono sostituite con le parole "di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
 - b. al comma 5.1, le parole "in alta e media pressione" sono sostituite con le parole "in bassa pressione";
 - c. al comma 8.1, il denominatore della formula relativo all'indicatore *numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata*, " $L_{APMP} + L_{BP}$ " è sostituito con " $LI_{APMP} + LI_{BP}$ ";
 - d. al comma 14.1, lettera d), la parola "distribuzione" è sostituita con la parola "derivazione";
 - e. al comma 15.3, le parole "articolo 9" sono sostituite con le parole "articolo 11";
 - f. al comma 26.2, le parole "articolo 26" sono sostituite con le parole "articolo 25";
 - g. al comma 36.2, lettera c), le parole "comma 31.3" sono sostituite con le parole "comma 41.3";

- h. al comma 36.2, lettera i), alinea (ii) e al comma 38.2, lettera f), alinea (ii), dopo le parole “condotte aeree e/o” viene aggiunta la parola “interrate”;
 - i. al comma 36.2, lettera i), alinea (ix), dopo la parola “altro” viene aggiunta la parola “materiale”;
 - j. al comma 36.2, viene riordinata la sequenza dell’elenco alfabetico;
 - k. al comma 42.5 nella formula per la determinazione del tasso annuo di miglioramento (α_j) il termine “ $T_{j,t}$ ” viene sostituito con il numero “1” e il segno “x” viene sostituito con il segno “-”;
2. di pubblicare il presente provvedimento e la RQDG, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

4 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini